

CONTRATTO

tra

tellure Rôta S.p.A. con sede in Formigine, Via Quattro Passi n. 15, codice fiscale e partita IVA 00180900367, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Elena Lancellotti, di seguito denominata "tellure Rôta"

e

..... con sede in Via n., Codice Fiscale,partita IVA.....
nella persona del Legale rappresentante...., di seguito denominata "Committente"

PREMESSO

- che tellure Rôta è leader nella produzione di ruote e supporti per uso industriale civile e domestico;
- che tellure Rôta ha al proprio all'interno un laboratorio di Ricerca Industriale denominato "Laboratorio Test & Research di Tellure Rota SpA";
- che il "Laboratorio Test & Research di Tellure Rota SpA" è dedicato allo sviluppo della ricerca dei materiali e soluzioni innovative applicabili alla movimentazione;
- che il "Laboratorio Test & Research di Tellure Rota SpA" dispone del know-how per le attività di Ricerca Industriale e trasferimento tecnologico concernenti la definizione di idonei modelli di previsione del comportamento dinamico, termico, a fatica e vibroacustico di battistrada ruote in materiali elastomerici e/o termoplastici;
- che tellure Rôta, verificate le esigenze di Committente, è disponibile ad assumere l'incarico in conformità con le caratteristiche richieste dal Committente;
- che, con il presente contratto, le parti intendono identificare gli obiettivi e le fasi del progetto di sviluppo, nonché le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento dell'incarico;

tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto e luogo di esecuzione – 1. Con il presente contratto il Committente affida a tellure Rôta, che accetta, l'attività di Ricerca Industriale e trasferimento tecnologico avente come oggetto

Le attività oggetto dell'incarico sono _____ (descrivere in dettaglio le attività da svolgere indicando gli obiettivi specifici, le attività previste, i risultati attesi, gli eventuali format di report per la formalizzazione dei risultati ottenuti, la tempistica del contratto, elenco attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione dell'incarico).

2. Nello svolgimento dell'incarico tellure Rôta si potrà avvalere della collaborazione sia di personale interno che di personale tecnico specializzato esterno all'azienda in grado di gestire ogni profilo inerente agli incarichi assunti e rispondente alle esigenze del Committente.

3. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il "Laboratorio Test & Research di Tellure Rota SpA". Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e strutture di ricerca ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto.

Art. 2 - Natura dell'obbligazione - 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni qui assunte da tellure Rôta in relazione al suindicato progetto di ricerca devono intendersi alla stregua di mere obbligazioni di mezzi e non già quali obbligazioni di risultato.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'incarico - 1. Per un più proficuo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1, ciascuna delle parti provvederà a designare un Responsabile per il coordinamento, che sarà incaricato di curare la supervisione delle attività di sviluppo e di realizzazione del Prodotto, nonché del mantenimento dei rapporti con la controparte. L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere concordata e comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

2. Per tutto lo svolgimento del progetto le parti concordano di operare con uno stretto controllo degli stati di avanzamento lavori previsti dal progetto, attraverso riunioni concordate di verifica sull'andamento dell'attività.

3. A seguito di ogni riunione sarà redatto un verbale, eventualmente completato di disegni progettuali allegati, per documentare lo stato dei lavori accettato dal Committente nonché le linee operative per la prosecuzione dell'attività in conformità all'Art. 1.

4. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti a seguito della riunione e scambiato tra le stesse a mezzo e-mail, fax o a mano.

5. Le soluzioni tecniche contenute in ogni verbale si intenderanno definitivamente approvate ed accettate dal Committente.

6. Qualora nel corso del progetto sorgesse l'opportunità di modificare soluzioni tecniche approvate in precedenza, saranno discusse modalità, tempi e costi dell'eventuale revisione del progetto già completato che si rendano opportuni e necessari per il miglior esito della ricerca o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante dell'Art. 1.

(EVENTUALE)

Nel caso di realizzazione di prototipi il Committente dovrà strettamente attenersi alle istruzioni e raccomandazioni di tellure Rôta come risulteranno dal dossier tecnico che verrà all'uopo consegnato. Conseguentemente, tellure Rôta non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare, anche a terzi, da un utilizzo del Prototipo non conforme alle istruzioni di cui al dossier tecnico. Parimenti, nessuna responsabilità sarà ascrivibile a tellure Rôta per danni che derivino, anche a terzi, da eventuali interventi e/o modifiche tecnici e/o stadi di "sviluppo" tecnico del prodotto, che vengano realizzati in proprio dal Committente e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta di tellure Rôta.

Art. 4 - Corrispettivo - 1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'incarico qui affidato il Committente riconoscerà a tellure Rôta un corrispettivo onnicomprensivo e forfettario pari a complessivi € + IVA) da corrispondere secondo le seguenti modalità:

- € + IVA alla sottoscrizione del contratto;
- € + IVA al completamento
- € + IVA al completamento.....

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario 30gg. data fattura fine mese su c/c intestato a tellure Rôta S.p.A., Via Quattro Passi n. 15 - 41043 Formigine - IBAN IT33F020081290000002916001

Il Committente dovrà pagare il compenso pattuito nella misura, con le modalità ed alle scadenze previste e dovrà comportarsi, in ogni atto di esecuzione del contratto, secondo correttezza e buona fede, fermo ogni altro obbligo legale o contrattuale.

L'inadempimento da parte del Committente agli obblighi precisati ai punti che precedono, legittimerà Tellure Rôta a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con gli effetti risarcitori previsti dalla legge.

Art. 6 - Proprietà dei risultati – Ferma restando la normativa nazionale vigente per la brevettazione, qualora la ricerca conduca a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, la proprietà del know how e dei risultati brevettabili e non, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale, è disciplinata dalle norme contenute nell'Allegato 1 (Disciplina della Proprietà Intellettuale) di seguito riportate.

Art. 7 - Durata – 1. Il presente Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e durerà sino al completamento dell'attività di Ricerca o trasferimento tecnologico, secondo la tempistica indicata all'Art. 1.

2. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, previa sottoscrizione di separato accordo scritto. Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Art. 1, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Art. 1 e del relativo compenso economico.

Art. 8 - Assicurazioni - Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Il personale di una parte, coinvolto nelle attività di ricerca, che si recherà presso una sede dell'altra parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori dell'altra parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 9 - Sicurezza - Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alle norme ed ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

Art. 10 - Responsabilità delle parti - Ciascuna delle parti solleverà e terrà indenne l'altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 11 - Risoluzione del Contratto - 1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con decorrenza immediata, mediante semplice comunicazione scritta all'altra Parte qualora:

a) l'altra Parte venga assoggettata a procedura concorsuale o ceda tutti o parte dei suoi beni ai creditori o raggiunga con i suoi creditori un accordo per la moratoria dei debiti;

b) l'altra Parte incorra in una causa di caso fortuito o forza maggiore, che determini un ritardo nell'esecuzione del Progetto superiore a trenta giorni.

2. Il Committente potrà risolvere anticipatamente il presente Contratto qualora Tellure Rôta sia rimasta inadempiente ad una delle obbligazioni qui previste, e detto inadempimento sia continuato per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data in cui il Committente abbia notificato per iscritto l'avvenuto inadempimento chiedendo di porvi rimedio. Il Committente dovrà comunque pagare i compensi relativi alle prestazioni eseguite da Tellure Rôta S.p.A. al momento dello scioglimento del rapporto, non potendo portare a conguaglio o a compensazione su tali compensi le sue eventuali pretese per il risarcimento dei danni, per riduzione del prezzo od altre od opporre eccezione di inadempimento.

Art. 12 – Caso fortuito e Forza maggiore - 1. Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione del progetto qualora ciò sia stato causato da caso fortuito o forza maggiore e, più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

2. Nel caso in cui si verifichi un evento di caso fortuito o forza maggiore, la Parte coinvolta nell'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza - 1. Entrambi i contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione così come definite nell'Allegato 2 – Accordo di riservatezza, da considerarsi parte integrante di questo contratto.

Art. 14 - Controversie - 1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, Foro competente è, in via esclusiva, quello di Modena, presso il quale le parti eleggono domicilio ad ogni effetto, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale diversa concorrente competenza.

Art. 15 - Incedibilità del contratto e dei diritti da esso derivanti- 1. Considerato il carattere fiduciario del rapporto che si costituisce per effetto del presente contratto, le parti non potranno cedere al altri il contratto ed i diritti da esso derivanti, e non potranno compiere alcuna attività che sia incompatibile con il vincolo di fiducia.

2. L'inadempimento degli obblighi precisati al punto 1) legittimerà la parte non inadempiente a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con gli effetti risarcitori previsti dalla legge.

Art. 16 - Comunicazioni - Qualsiasi comunicazione tra le Parti concernente il presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto.

Art. 17 - Oneri e spese - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del DPR 131/1986 e nell'art. 1 punto 1 della tariffa – parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge - Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.

Art. 19 – Informativa ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003)- 1. Le parti dichiarano reciprocamente di avere ricevuto l'una dall'altra in forma orale, l'informativa prevista dal Codice per la protezione dei dati personali e di essere a conoscenza dei diritti ad ognuna spettanti, quale soggetto interessato.

2. In base a quanto sopra detto, le parti dichiarano l'una all'altra di prestare espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, compresa la loro comunicazione o diffusione, per le finalità connesse alla conclusione, esecuzione e scioglimento del presente contratto e per l'assolvimento di ogni altro incumbente, di natura legale o contrattuale, comunque collegato al contratto medesimo.

3. Il Committente e tellure Rôta assumono anche l'impegno, ciascuno per quanto di propria competenza, di esigere da terzi soggetti, con i quali dovessero intrattenere rapporti, l'impegno a rispettare quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali.



Si allegano:

- Proprietà dei Risultati – Allegato 1
- Accordo di riservatezza – Allegato 2

Letto, confermato e sottoscritto.

Formigine,


tellure Rôta S.p.A.

II COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di approvare espressamente le clausole qui di seguito indicate: art. 4 (Modalità di esecuzione dell'incarico), art. 5 (Corrispettivo), art. 6 (Proprietà del prodotto), art. 7 (Durata), art. 11 (Risoluzione), art. 12 (Caso Fortuito e Forza Maggiore), art. 13 (Obbligo di riservatezza), art. 14 (Controversie), art. 15 (Non cedibilità del contratto), art. 19 (Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003).

tellure Rôta S.p.A.

II COMMITTENTE



Allegato 1 – PROPRIETA', UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

PROPRIETA' DEI RISULTATI (ATTIVITA' COMMISSIONATA)

1 I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui all'Articolo 1 del contratto rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. Al Committente spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa il Committente ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione in Italia e all'estero sopportandone le relative spese. In tal caso tellure Rôta sarà tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Ai fini del presente punto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Ricerca e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

EVENTUALE

1.1 Essendo facoltà del Committente di corrispondere a tellure Rôta un contributo integrativo per i brevetti conseguiti si definiscono le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente

a) una somma di € __ + IVA, pari al ____% (per cento) del corrispettivo indicato all'art. 5, all'atto di deposito della domanda di brevetto e una somma di € __ + IVA, pari al ____% (____per cento) dello stesso corrispettivo, all'atto della concessione del brevetto (*calcolata sulla base del valore del trovato avendo stabilito a priori un valore minimo e un valore massimo*);

b) una royalty pari al % (per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto.

c) una somma forfettaria pari a € (____), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto. (*da stabilire a priori un valore minimo e uno massimo*).

EVENTUALE

1.2 In aggiunta o in sostituzione del contributo integrativo che il Committente volesse versare a tellure Rôta, quest'ultimo disporrà, su richiesta e unicamente per scopi di studio e ricerca, di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui brevetti.


1.2.1 Nel corso dell'attività di ricerca o trasferimento tecnologico, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare al Committente eventuali invenzioni associate ai risultati raggiunti.

1.2.2 Nell'ipotesi in cui il Committente non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, tellure Rôta potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

1.2.3 Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare a tellure Rôta, nel termine di 30gg., l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

PROPRIETA' DEI RISULTATI (ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE)

1. Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati brevettabili conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della convenzione di collaborazione scientifica, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati degni di protezione brevettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo.




UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI (ATTIVITA' COMMISSIONATA)

2 Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo di Tellure Rôta per scopi pubblicitari. Sono garantiti all'inventore e a Tellure Rôta i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, previa autorizzazione scritta del Committente. Il Responsabile delle attività potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Egli non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI (ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE)

2.1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori.

2.2. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra parte. Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione.



Allegato 2 - ACCORDO DI RISERVATEZZA

L'esecuzione delle attività, di cui all'art. 1 del contratto acclusi alla presente scrittura privata, implica che ciascuna Parte abbia libero accesso alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute da ciascuna parte prima della firma del contratto. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

Lo sviluppo del progetto richiederà lo scambio tra le parti di informazioni, dati e conoscenze, che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel contratto.

L'utilizzo di tali informazioni, dati e conoscenze richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità.

A tal fine, ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a rispettare quanto di seguito stabilito:

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo, da considerarsi parte integrante del contratto allegato, disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le parti rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli articoli seguenti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte.

Art. 2 – Informazioni riservate

1. Ai fini del presente accordo si intendono per "riservati" le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata.
2. La natura riservata delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata in modo chiaro (ad esempio indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" sulla corrispondenza e sui documenti e nell'oggetto delle comunicazioni inviate via e-mail), onde consentire alle parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo.
3. Il termine "riservato" non può essere associato a informazioni, dati o conoscenze:
 - di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla parte ricevente, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla parte ricevente;
 - la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purchè le parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità.

Art. 3 – Obblighi di riservatezza

1. Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.
2. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di ricerca o trasferimento tecnologico, previste dallo specifico contratto di cui in premessa e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Art. 4 – Responsabile

Ciascuna delle Parti individua nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle informazioni, dei dati e delle conoscenze riservati, la quale dovrà far sottoscrivere a tutti i componenti il gruppo o di ricerca e agli altri soggetti da questa autorizzati una dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente accordo.

Art. 5 – Misure di sicurezza

1. Entrambi i contraenti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. In particolare le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

2. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni.

Art. 7 – Durata

1. Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo, per tutta la durata del contratto, inclusa la fase di valutazione dei risultati prodotti, prevista fino al _____, salvo eventuali estensioni del periodo di vitalità dell'accordo di riservatezza stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato.

2. Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione la durata del presente accordi di riservatezza si estenderà fino ai _____ mesi successivi al deposito del brevetto, fermo restando il rispetto dell'eventuale disciplina sugli obblighi di riservatezza contenuta in accordi di concessione dei diritti di proprietà intellettuale definiti in base alla normativa vigente.

Art. 8 – Restituzione dei documenti

Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a:

- Riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservati da esse detenuti;
- Cancellare o distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Formigine,

tellure Rôta S.p.A.

II COMMITTENTE